



LEGA PRO

COMUNICATO N. 12/CIT – 31 OTTOBRE 2025

12/28

COPPA ITALIA SERIE C 2025–2026

GARE DEL 28, 29 E 30 OTTOBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29 e 30 Ottobre 2025

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO A

ATALANTA U23	ALCIONE MILANO	2-1
L.R. VICENZA	PRO VERCELLI	0-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	INTER U23	1-2
RENATE	JUVENTUS NEXT GEN	5-4 d.t.r. (1-1)

GRUPPO B

CARPI	UNION BRESCIA	0-1
FORLÌ	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-1
RAVENNA	RIMINI	3-0
SAMBENEDETTESE	ASCOLI	2-1

GRUPPO C

AREZZO	TORRES	2-0
GIUGLIANO	BENEVENTO	2-0
LATINA	PERUGIA	6-5 d.t.r. (1-1)
TERNANA	CAMPOBASSO	1-0

GRUPPO D

AUDACE CERIGNOLA	CASARANO	2-1
CROTONE	FOGGIA	1-0
MONOPOLI	POTENZA	2-4 d.t.r. (0-0)
SORRENTO	TRAPANI	5-4 d.t.r. (1-1)

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 29, 30 e 31 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



GARE DEL 28, 29 E 30 OTTOBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, GIUGLIANO, MONOPOLI, SAMBENEDETTESE e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **16 NOVEMBRE 2025**

MARZETTI GIUSEPPE

(SAMBENEDETTESE)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, proferiva frasi irrispettose e offensive indirizzate verso i componenti della panchina avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la funzione di dirigente accompagnatore svolta nell'occasione.

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALOMBA DANIELE

(GIUGLIANO)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e dissentiva platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO PINNA ANDREA

(ASCOLI)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, proferiva frasi irrispettose e offensive indirizzate verso i componenti della panchina avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

SASSI JACOPO (ATALANTA U23)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MENNA DAMIANO (ASCOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)
FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)

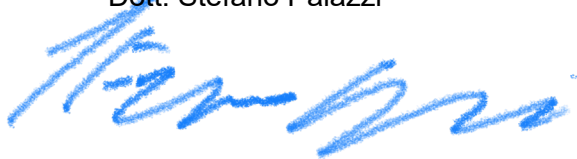
AMMONIZIONE (I INFR)

MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
CASTEGNARO LUIGI	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BANDO AUGUSTO	(ASCOLI)
CORRADINI GIOVANNI	(ASCOLI)
NDOJ EMANUELE	(ASCOLI)
SILIPO ANDREA	(ASCOLI)
ZAGARI RUBEN	(ASCOLI)
BERTO GABRIELE	(ATALANTA U23)
PAPADOPOULOS CHRISTOS	(ATALANTA U23)
POUNGA DIGNE KAEAS	(ATALANTA U23)
TORNAGHI PIETRO	(ATALANTA U23)
TODISCO GIANMARCO	(AUDACE CERIGNOLA)
LAMESTA DAVIDE	(BENEVENTO)
MEHIC DINO	(BENEVENTO)
ROMANO RAFFAELE	(BENEVENTO)
SAIO PIETRO	(BENEVENTO)
LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
PIETRA NICCOLO	(CARPI)
ZUNNO MARCO	(CROTONE)
BUTTARO ALESSIO	(FOGGIA)
CASTALDI GIOVANNI	(FOGGIA)
MORELLI GABRIELE	(FOGGIA)
BERENBRUCH THOMAS	(INTER U23)
VAN AARLE SHANE	(JUVENTUS NEXT GEN)
ROSA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
SCRAVAGLIERI MAURIZIO	(LATINA)
CASCELLA RENATO	(MONOPOLI)
RONCO DIEGO	(MONOPOLI)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
ZAGRE ABDEL RACHID NO	(RAVENNA)

AURILETTO SIMONE	(RENATE)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
ZIU DAVIDE STAVRI	(RENATE)
CONTALDO FRANCESCO	(RIMINI)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
TOURE NOUHAN	(SAMBENEDETTESE)
COLOMBINI LORENZO	(SORRENTO)
PAGLINO STEFANO	(SORRENTO)
MECCARIELLO BIAGIO	(TERNANA)
BIAGETTI CHRISTIAN	(TORRES)
NUNZIATINI FRANCESCO	(TORRES)
CIOTTI PIETRO	(TRAPANI)
STRAMACCIONI DIEGO	(TRAPANI)
ARMATI LORIS	(UNION BRESCIA)
LIVERANI LUCA	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 31 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani